



## Art. 1 Definizioni

a) Ai fini delle presenti Linee Guida Tecniche Attuative si richiamano le definizioni riportate all'art. 74 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché alla DGR 219/2011.

b) Si considerano “agglomerati” solo le aree in cui la popolazione equivalente è uguale o superiore ai 300 a.e. In relazione a ciò, gli scarichi provenienti da agglomerati saranno di tipo urbano, mentre saranno di tipo domestico gli scarichi provenienti da insediamenti che producono solo acque da metabolismo umano e da attività domestiche, uguali o al disotto dei 299 a.e.

c) Nel caso in cui lo scarico sia uguale o inferiore a 299 a.e. ed alla fognatura siano allacciati anche edifici che diano luogo a scarichi industriali, lo scarico finale deve essere considerato industriale comprendente acque reflue domestiche.

d) Sono assimilate alle domestiche le acque reflue industriali individuate:

- all'art. 101 c. 7 del D.Lgs. 152/06
- dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 101 c. 7 lettera e del D.Lgs. 152/06, ovvero quelle che presentano le caratteristiche qualitative elencate nel PTAR art. 23 e nella DGR 219/2011 art. 6. (...)
- con DPR 227/2012 che, all'art. 2 fornisce ulteriori criteri di assimilazione (...) Nel DPR viene pertanto evidenziato che le acque da piscina devono essere considerate assimilate alle domestiche. Ciò a prescindere dalle caratteristiche qualitative a monte di qualsiasi trattamento depurativo. Anzi, per le acque di controlavaggio filtri, tale trattamento depurativo è addirittura obbligatorio per poter considerare assimilate alle domestiche tali acque.

## Art. 2 Competenze

a) La Provincia di Roma, e nello specifico il Servizio 2 del Dipartimento IV, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 106 della Legge Regionale Lazio 6 Agosto 1999 n 14, modificata dalla Legge



PROVINCIA  
DI ROMA

Dip. IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente”  
Servizio 2 “Tutela delle acque, suolo e risorse idriche”

Regionale Lazio 10 Maggio 2001 n. 10, ha competenza in merito al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di:

- acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale,
- acque reflue domestiche su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, per capacità depurativa pari o superiore a 50 abitanti equivalenti,
- acque reflue urbane,
- acque reflue industriali ed acque di prima pioggia,
- acque di infiltrazione di miniere o cave o acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile nella stessa falda da cui fuoriescono.

b) Il Piano Regionale di Tutela (DCR 42/2007) prevede, all'art. 22 c. 1, che le case sparse o gli insediamenti isolati al di sotto dei 50 a.e. gli scarichi *debbano* recapitare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Tale obbligatorietà è stata ribadita dalla Regione Lazio con DGR 219/2011 e con nota prot. 258021 del 14/06/2011 (...) Non sarà pertanto più possibile rilasciare autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali per insediamenti sparsi o isolati di potenzialità inferiore ai 50 a.e. Tali pratiche verranno inviate al Comune di appartenenza per il seguito di competenza.

c) Il D.Lgs. 152/06 demanda alle Regioni (art. 113) la disciplina relativa alle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in particolare per:

- acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
- immissioni di acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate. Per queste specifiche acque, le Regioni devono individuare i casi in cui debbano essere sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

Il comma 2 del medesimo art. 113 stabilisce che "Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma precedente non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del decreto", tra le quali è ovviamente compresa l'autorizzazione allo scarico.

La Regione Lazio, con DCR 42/2007, ha adottato il Piano di Tutela delle Acque che all'art. 24 stabilisce la disciplina per le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia. In tale articolo non si fa menzione alcuna né per le acque di dilavamento parcheggi né per le pluviali delle coperture. Per queste due ultime tipologie, pertanto, non vi è l'obbligo di essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico.

### Art. 3 Istruttoria delle istanze

a) L'istruttoria amministrativa verte sulla verifica della presenza, completezza e correttezza di tutta la documentazione richiesta dalle norme vigenti, ivi compresi il Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e le presenti linee guida attuative.

Ai fini dell'autorizzazione risulta imprescindibile la dichiarazione:



- dell'autorizzazione a fini idraulici (o analoghe) per la realizzazione del manufatto di scarico, ai sensi del RD 523/1904 e del RD 368/1904. Tale

autorizzazione viene rilasciata dalla Regione Lazio (attraverso l'ARDIS) per i fiumi ed i fossi elencati nella DGR 5079/1999 (**all. 1**), dalla Provincia negli altri casi.

- del permesso di costruire/DIA/SCIA relativi all'impianto di depurazione. Nel caso in cui il Comune non dovesse riuscire a reperire l'atto di approvazione del progetto dell'impianto pubblico di depurazione, è sufficiente che il tecnico comunale trasmetta una dichiarazione di regolarità edilizia ed urbanistica. (...)

(...)

#### Art. 5 Natura del corpo recettore

a) Il D.Lgs. 152/06 prevede un ventaglio di corpi recettori nei quali vi è la possibilità, più o meno restrittiva, di scaricare le acque reflue. Tra essi vi sono – di competenza della Provincia – il suolo e gli strati superficiali del sottosuolo, i corpi idrici superficiali con portata naturale nulla inferiore ai 120 gg/anno, i corpi idrici superficiali con portata naturale nulla superiore ai 120 gg/anno, i corpi idrici significativi (DGR 236/2004, **all. 3**). Per ciascuna delle tipologie elencate le norme e le direttive regionali prevedono varie restrizioni e diversi prescrizioni e limiti tabellari per gli scarichi (...)

b) A norma dell'art. 103 del D.Lgs. 152/06, gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo *sono vietati*. In casi particolari, che *non devono costituire la norma*, è possibile concedere la deroga a tale divieto, ma solo per le ipotesi previste al medesimo art. 103, (...)

Nel caso di scarichi di acque reflue *urbane e industriali* la deroga è possibile, ma solo previa relazione del richiedente che attesti l'effettivo onere eccessivo, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a scaricare in corpo idrico superficiale. E' inoltre indispensabile che il richiedente dimostri, con apposita relazione idrogeologica che segua i dettami di cui all'**all. 4** delle presenti linee guida attuative, che lo scarico interessato non crea pregiudizi per il sottosuolo e le acque sotterranee.

c) Il corpo idrico superficiale è tale solo se è riportato su planimetria catastale. In caso contrario, ci troviamo in presenza di scolina (piovana o di drenaggio), che va considerata suolo a tutti gli effetti (...)

d) La presenza e la durata in gg/anno della portata naturale nulla prevista dall'art. 124 c. 9 del D.Lgs. 152/06 deve essere indagata e riportata su apposita relazione idrogeologica (redatta secondo i criteri di cui all'**all. 5** delle presenti Linee guida),



propedeutica all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione. Dovrà essere altresì valutata la compatibilità della portata scaricata in relazione alla portata naturale del corpo recettore (...)

(...)

**Art. 7 Trattamento di rifiuti presso i depuratori di acque reflue urbane**

a) Il trattamento di rifiuti presso i depuratori di acque reflue urbane è in generale vietato (art. 110 del D.Lgs. 152/06 parte terza), a parte le deroghe espressamente previste dalla legge.

b) I regimi amministrativi all'interno dei quali è possibile (in deroga) trattare rifiuti presso i depuratori di acque reflue urbane sono due:

- previa autorizzazione *esplicita* che viene rilasciata ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- previa comunicazione (in regime di silenzio-assenso). (...)

(...)

d) Il conferimento ed il trattamento dei rifiuti può essere effettuato solo in presenza di autorizzazione vigente allo scarico delle acque reflue urbane.

(...)

g) In caso di malfunzionamento o manutenzione dell'impianto di depurazione devono essere immediatamente interrotti il ricevimento ed il trattamento dei rifiuti presso l'impianto.



PROVINCIA  
DI ROMA

Dip. IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente”  
Servizio 2 “Tutela delle acque, suolo e risorse idriche”